

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Disposizioni transitorie -

Art. 136 (Annotazioni dell'ordine di rango)

Le annotazioni dell'ordine di rango, per le quali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda all'ufficio tavolare, conservano efficacia, ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese col R.D. 4 novembre 1928, n. 2325.